



## Città di Seregno

Ordinanza n. 115/2021

Seregno, 28/04/2021

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTA A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO CITTADINO.**

### IL SINDACO

PREMESSO che nel centro storico cittadino è costituita una zona a traffico limitato permanente particolarmente estesa e nella quale sono insediate numerose attività commerciali e di somministrazione, che attirano, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, un elevato numero di utenti sia per esigenze commerciali, sia per motivi di intrattenimento e svago;

CONSIDERATO che, in ragione delle limitazioni imposte dai provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale, che hanno temporaneamente vietato l'organizzazione di eventi e disposto la sospensione di attività ricettive e di intrattenimento, si è riscontrato un generale incremento degli accessi ai centri cittadini più rilevanti e caratterizzati dalla presenza di aree di socializzazione ed attività commerciali;

RILEVATO che l'elevato numero di utenti che frequentano il centro ha messo in evidenza un incremento significativo di giovani provenienti da diversi comuni, evidenziando un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza e la vivibilità del centro storico;

PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;

CONSIDERATO inoltre che, come risulta dagli interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, possono essere utilizzati come potenziali strumenti di offesa;

CONSIDERATO che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore pomeridiane del sabato e della domenica, oltre alle ore serali e notturne, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;

DATO ATTO che con ordinanza Sindacale n. 62/2021 sono state temporaneamente introdotte limitazioni alla vendita e consumo di alcolici nella zona a traffico limitato del centro storico e vie limitrofe, mettendo in evidenza apprezzabili miglioramenti alla gestione dell'ordine e sicurezza del comparto;

RILEVATO che l'ordinanza predetta ha validità sino alla data del 30/04/2021 e che a far data dal 26/04/2021, per effetto della nuova disciplina di contenimento del contagio pandemico da Covid-19, le attività di somministrazione sono state ripristinate seppure con divieto di accesso agli esercizi ed il consumo solamente all'esterno;

RILEVATO che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie e la disciplina degli spazi pubblici;

RILEVATO che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;

DATO ATTO che l'art. 6 commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;

VALUTATO che l'elevata presenza di persone nelle vie del centro storico di Seregno, anche di giovane età e comunque dedite al consumo di bevande alcoliche, comporta l'abbandono sul territorio di recipienti in vetro e latta che, oltre a deturpare la qualità ed il decoro urbano, costituiscono fonte di pericolo in caso di rottura ed oggetti atti ad offendere in caso di liti o disordini tra gruppi antagonisti;

RITENUTA quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in recipienti di vetro e latta che possano essere abbandonati sul territorio o comunque agevolino la consumazione da passeggio, con obbligo di servire le bevande per asporto in bicchieri monouso (plastica, cartone o altro non in vetro o metallo) a far data da sabato 01/05/2021 e sino al 31/10/2021 dalle 00.00 alle 24.00 nell'intera zona a traffico limitato;

RITENUTA inoltre la necessità di vietare il consumo sulle aree pubbliche rientranti nella zona a traffico limitato del centro storico di bevande in bottiglie di vetro o lattina metallica, di qualsiasi tipologia e gradazione, a far data da sabato 01/05/2021 sino a tutto il 31/10/2021 dalle 00.00 alle ore 24.00;

TENUTO CONTO che il provvedimento de quo sarà soggetto a comunicazione al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza;

VISTI l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

A far data dal 01/05/2021 e sino al 31/10/2021 dalle ore 16.30 alle ore 06.00 del seguente giorno da lunedì a venerdì e dalle 00,00 alle 24,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi:

1. all'interno della zona a traffico limitato cittadina, è vietata la somministrazione per asporto (intesa come la vendita al fine dell'immediato consumo) di bevande di qualsiasi tipologia e gradazione contenute in bottiglie di vetro e lattina metallica da parte di tutte le attività commerciali specializzate e non (piccole e medie strutture di vendita), esercizi di somministrazione, distributori automatici ed attività artigianali, ivi incluse pizzerie da asporto paninoteche, ristoranti, tavole calde ecc.;
2. è vietato il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattina metallica in tutta la zona a traffico limitato del centro storico;
3. è fatto divieto agli esercizi pubblici (bar, enoteche, pub ecc.), eccezione fatta per i soli ristoranti con consumo in loco nell'esercizio della ristorazione (ristoranti e pizzerie) insistenti all'interno della zona a traffico limitato del centro storico di Seregno, di somministrare bevande al tavolo in bottiglie di vetro che possano essere asportate. Dette bevande, allorquando contenute in origine in bottiglie di vetro o lattine metalliche, dovranno essere versate in bicchieri (anche di vetro) a cura dell' esercente.

#### AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### DEMANDA

Alle Forze di Polizia di Stato e Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

*Dott. Alberto Rossi*

